

**DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA COMUNITA'**

NR. 2 DD. 15/04/2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle **ore 09,00** nella sede della Comunità di Cavalese, con l'assistenza del Segretario Generale della Comunità dott. Mario Andretta, il **Presidente** della **Comunità territoriale della val di Fiemme, Giovanni Zanon**, ha adottato il presente **DECRETO** sull'oggetto suindicato.

**Oggetto: Emergenza coronavirus
– abilitazione allo svolgimento
delle sedute del Consiglio e delle
Commissioni in videoconferenza**

- Pubblicato all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal **15/04/2020**
- Esecutivo dal **15/04/2020**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri dd 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento.

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti, di data 12 marzo 2020 con la quale si raccomandava la prudenziale sospensione delle attività degli organi collegiali (consigli comunali, delle giunte, delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capigruppo, delle assemblee etc.) anche con riferimento alle sedute programmate e convocate *“ove non destinate alla discussione e adozione di atti improrogabili e urgenti, organizzando lo svolgimento delle attività istituzionali in modo da contemperare responsabilmente il rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria impartite dal Governo con l'esigenza di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici”*.

Richiamata la nuova ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti, di data 18 marzo 2020 con la quale si dispone, tra l'altro, che *“le sedute degli organi collegiali degli enti locali del territorio provinciale possono svolgersi in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi. E' in ogni caso necessario assicurare l'identificazione dei partecipanti, la pubblicità e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario comunale”*.

Visto l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto 'Cura Italia') recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premesso che nel corso dell'emergenza sanitaria in atto derivante dalla epidemia COVID - 2019, risulta necessario ed urgente, al fine di favorire continuità, efficacia e tempestività

dell'azione amministrativa, definire linee guida per disciplinare il funzionamento con modalità telematica degli Organi collegiali, quali lo svolgimento delle sedute del Consiglio, nonché delle Commissioni istituite dalla Comunità e della Commissione per la tutela paesaggistico-ambientale (C.P.C.), al fine di consentire ai componenti del Consiglio e delle Commissioni, nonché al Segretario, di partecipare a distanza alle adunanze medesime, nel rispetto del metodo collegiale la cui essenza consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno.

Ricordato che con la deliberazione C.E. n. 29 del 07.04.2020 ad oggetto "Approvazione regolamento per il funzionamento del Comitato Esecutivo", è già stata disciplinata, all'art. 5, la possibilità di svolgimento delle sedute del Comitato Esecutivo in parziale o totale videoconferenza;

Considerato che occorre predisporre gli strumenti opportuni per far fronte alle esigenze di governo della Comunità, anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica del Presidente o dei Consiglieri durante i lavori del Consiglio o dei commissari durante le riunioni di lavoro delle commissioni.

Preso atto, inoltre, della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Provincia, in particolare dell'ordinanza dd. 12.03.2020 punto 8., anche attraverso la riduzione quantitativa delle riunioni istituzionali o tenendo le medesime, quando possibile, in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione.

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire.

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che le riunioni degli Organi collegiali si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Tutto ciò premesso,

Visto il Capo II del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm. e di esso in particolare l'art.126, comma 8 e art. 128 del medesimo.

Viste le deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 dd. 07.01.2020 con le quali è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022 e suoi allegati.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii.

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme, e in particolare l'art. 21.

DECRETA

1. le riunioni del Consiglio della Comunità e delle commissioni istituite dalla Comunità, compresa la C.P.C., possono esser svolte con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, in attuazione dei criteri dei seguenti criteri:
 - il Presidente, i Consiglieri, il Segretario ed i membri delle Commissioni istituite dalla Comunità, possono partecipare alle riunioni dei vari Organi/Commissioni collegandosi fra loro in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Comunità;
 - la partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi/Commissioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
 - le sedute degli Organi/Commissioni possono essere tenute completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.;
 - le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) votazione palese.
 - sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto;
 - il ricorso alla modalità telematica è esteso a tutte le riunioni che il Presidente della Comunità autorizzerà preventivamente a svolgere mediante videoconferenza;
 - la piattaforma individuata per la videoconferenza è Lifesize o altra utile allo scopo;
 - per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi; per il computo del numero legale si sommano, al/i componente/i presente/i fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Consiglio o della Commissione, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Comunità, o solo questi ultimi in caso di sedute degli Organi/Commissioni tenute completamente in audio-videoconferenza;
 - è assicurata la pubblicità delle sedute del Consiglio della Comunità mediante messa a disposizione del sistema che verrà scelto ad eventuali richiedenti;
 - nel verbale di seduta il Segretario darà evidenza delle circostanze effettive di partecipazione, indicando il numero e i nominativi dei componenti del Consiglio o delle Commissioni intervenuti in videoconferenza;
2. Il collegamento in videoconferenza attestato dal Segretario della Comunità, o dal Segretario di Commissione, deve essere idoneo e sufficiente:
 - a garantire la massima riservatezza/segretezza possibile delle comunicazioni per quanto riguarda le sedute di Consiglio e delle Commissioni;
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti gli Organi e le Commissioni che intervengono in videoconferenza;
 - a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta dell'Organo collegiale;

- a consentire a tutti i componenti degli Organi/Commissioni di partecipare alla discussione e alla regolare votazione palese sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - di demandare al Segretario l'assolvimento degli eventuali adempimenti necessari, tra cui provvedere agli adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali/Commissioni secondo le modalità di cui ai precedenti punti;
3. di trasmettere il presente decreto ai Consiglieri di Comunità e ai membri delle Commissioni quando si provvederà alla convocazione delle Commissioni, nonché al Segretario, affinché siano posti a conoscenza delle nuove e provvisorie modalità di funzionamento degli organi, richiamando il medesimo in ogni prossimo avviso di convocazione delle relative sedute a decorrere dalla data odierna;
4. di dare atto che la facoltà contemplata dal punto 1. viene meno con la cessazione della situazione di emergenza descritta in premessa;
5. di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
6. di pubblicare copia del presente decreto all'albo telematico e sul sito internet dell'ente.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Sig. Giovanni Zanon

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.